



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BELLUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

- dott. U. GIACOMELLI Presidente
- dott. C. SCIAVICCO Giudice
- dott. G. ZANON Giudice Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 18.10.1997 da:

B.L. rappresentata e difesa dall'Avv. A.M.Sgarbi, dall'Avv. R.Pilutti di Modena e dall'Avv. G.Azzalini di Belluno quest'ultimo anche quale domiciliatario come da mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

D.LA. – D.LU. – D.LO. – D.MA. – R.E. – R.F. – R.V. rappresentati e difesi dall'Avv. F.De Pilati di Trento e dall'Avv. P.Zaglio di Belluno quest'ultimo anche quale domiciliatario come da mandato in calce alle copie notificate dell'atto di citazione.

CONVENUTI

OGGETTO: pagamento legato testamentario.

Causa iscritta a ruolo in data 24.10.1997 al n. 1028 R.G. e ritenuta in decisione all'udienza del 11.04.2007 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni dell'attrice:

Contrariis rejectis voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno:

A) INVIA ISTRUTTORIA: a) confermare l'ordinanza 15.11.2006 e per l'effetto ordinare a norma dell'art. 210 c.pc, alla Banca Popolare Svizzera di Horen (ZH Schweiz) e alla Zürcher Kantonalbank filiale di Horgen (ZH Schweiz) di produrre in giudizio contratti di conto corrente, di deposito titoli, di custodia, libretti di deposito nominativi e al portatore, estratti conti, intestati o cointestati a D.A.M., e quant'altro possa dirsi di appartenenza della Sigra D.A.M., nonché la copia della documentazione relativa alle varie operazioni ad essi relativi, per il periodo 3.8.1992/6.4.1996 (data di morte) ed in particolare di completare l'esibizione e di fornire chiarimenti e la documentazione bancaria relativa alle operazioni di versamento e di prelievo effettuate sui conti 900089-00 e N. 521-30-900.089-0 per la BANCA POPOLARE SVIZZERA e N. 3426-1.110533.5 e N. 1126-0217.137 per la ZÜRCHER KANTONALBANK, con particolare riferimento, per i versamenti, alla provenienza delle somme (assegni e relative copie integrali contanti, C/C, depositi o altro) e, per i prelievi, alla utilizzazione delle somme (depositi in altri C/C, negoziazione mediante assegni, bonifici, investimenti in titoli o certificati, ecc.), nonché la documentazione relativa alla apertura ed estinzione dei conti citati, da acquisirsi nelle forme previste dagli accordi internazionali in materia e in particolare dallo scambio di Note tra Italia e Svizzera del 2.6.1988 relativo alla trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari e delle commissioni in materia civile e commerciale (pubblicata sulla G.U. n. 243 del 15.10.88) che prevede la competenza del Tribunale Federale Svizzero e dei vari Tribunali Superiori dei Cantoni a corrispondere direttamente con le autorità italiane, con concessione di un congruo termine per tale esibizione; b) revocare l'ordinanza 8.1.2002 / 28.1.2002 e per l'effetto ammettersi CTU calligrafica sulla scheda testamentaria della defunta D.A.M. pubblicata dal Notaio Taveggi il 10.4.96 col N. 71220/8960 di Rp con riferimento alla data di redazione del testamento da parte della defunta; e) ordinare a norma dell'art. 210 cpc, alla CARIVERONA S.p.a., ora UNICREDIT BANCA, agenzia di Lamon: 1) fornire chiarimenti e produrre la documentazione bancaria relativa alle operazioni di versamento in particolare Lire 49.918.000 in data 19.11.92; Lire 49.918.000 in data 11.1.93 OPEAZIONE ESTERO; Lire 9.978.000 in data 5 10.93 OPERAZIONE ESTERO) e di prelievo (in particolare Lire 4.980.000 in data 29.7.92; Lire 4.248.000 in data 15.10.92; Lire 14 000.000 in data 2.8.93 con assegno; Lire 4.080.000 in data 8.2.95 con assegno) effettuate sul c/c n 431576 con particolare riferimento, per i versamenti., alla provenienza delle somme (assegni e relative copie integrali, contanti, c/c, depositi o altro) e, per i prelievi, alla utilizzazione delle somme (depositi in altri c/c, negoziazione mediante altri assegni, investimenti in titoli o certificati, ecc.); 2) di produrre la copia degli estratti conto per il c/c n. 431576 relativi all'anno 1992 e all'anno 1996.

NEL MERITO:

B) condannare i Sigg.ri D.LU., D.LA., D.MA., D.LO., R.E., R.F. e R.V., ciascuno in proporzione della quota ereditaria e in forza del legato disposto dalla defunta D.A.M. con testamento olograto pubblicato il 10 aprile 1996 con atto Notaio Alessandro Gandolfi Taveggi Fep.N. 71220/890, a corrispondere alla Sig.ra B.L. la somma di 4.995.000 (quattromilioninovecentonovantacinquemila) Franchi Svizzeri (già detratto l'acconto di 5.000 Franchi Svizzeri) ovvero la corrispondente somma in Euro secondo il cambio esistente al momento dell'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali dal aprile 1996 fino al saldo.

C) con vittoria di spese, competenze e onorari del legale.

D) rigettare ogni altra domanda proposta dai convenuti perché totalmente infondata in fatto e diritto.

E) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse applicabile l'art. 654 CC., accertare e dichiarare che il legato disposto dalla defunta D.A.M., a favore della Sig.ra B.L. con proprio testamento olografo pubblicato il 10 aprile 1996 con atto Notaio Alessandro Gandolfi Taveggi Rep. N. 71220/8960, è pari a 5.000.000 (cinque milioni) franchi Svizzeri e conseguentemente, condannare i Sigg.ri D.LU., D.LA., D.MA., D.LO., R.E., R.F. e R.V., a corrispondere alla Sig.ra B.L. la somma di 4.995.000 (quattromilioninovecentonovantacinquemila) franchi Svizzeri (già detratto l'acconto di 5.000 franchi svizzeri) ovvero la corrispondente somma in Euro secondo il cambio esistente al momento dell'effettivo pagamento oltre agli interessi legali dal 6.4.96 fino al saldo, ovvero per ipotesi di accertata non sussistenza di una somma di tale entità nel patrimonio della defunta al momento della sua morte, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice, e in adempimento del legato, della maggior somma esistente nel patrimonio della defunta, a norma del 2 comma art. 654 C.C., in franchi Svizzeri ovvero in Euro secondo il cambio esistente al momento dell'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali dal 6.4.96 fino al saldo.

E') Con vittoria di spese, competenze e onorari del legale -

Conclusioni dei convenuti:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito:

- in via principale nel merito: respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiarare privo di effetto il legato per il quale è causa ai sensi dell'art 654 cc. e quindi condannare l'attrice alla restituzione dei 5000 franchi già incassati;

- nel merito in via subordinata: *contrariis rejectis*, dato atto che l'oggetto del legato contenuto nel testamento d.d. 03.08.1 94,

pubblicato sub. Rep. N. 71.220/8960 Notaio Alessandro Gandolfi Taveggi di Borgo Valsugana concerneva la somma di 5.000 franchi svizzeri ovvero £ 5.000.000, dichiarare l'entità del legato dovuto alla signora B.L. in 5.000 franchi svizzeri ovvero £ 5.000.000 e quindi dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni convenuti alla signora B. a qualsiasi titolo;

Sempre in via subordinata: ogni domanda ed eccezione avversaria disattesa, dichiararsi l'annullamento del testamento d.d. 03.08.1994, pubblicato sub. Rep. N. 71.220/8960 Notaio Alessandro Gandolfi Taveggi di Borgo Valsugana per errore ostativo da parte della Signora D.A.M. e/o l'annullamento del testamento *de quo* per incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento in cui fu redatto per la grave malattia da cui la stessa all'epoca era affetta e quindi condannarsi per l'oggetto l'attrice alla restituzione della somma di 5000 franchi svizzeri;

in via riconvenzionale: condannarsi l'odierna attrice al pagamento della somma pari al danno conseguente alla svalutazione del franco svizzero rispetto alla lira italiana sulle somme depositate sul conto corrente n. 3426-1.110533.5 presso la Zurcher Kantonal Bank, filiale di Horgan, dal giorno 2711.1996 al dì del saldo, ovvero alla somma che parrà di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre a espressa richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 18.10.1997 B.L. conveniva in giudizio D.LA., D.LU., D.LO., D.MA., R.E., R.F. e R.V. chiedendone la condanna, ciascuno in proporzione della quota ereditaria ed in forza del legato disposto dalla defunta D.A.M. con testamento olografo pubblicato il 10.4.1996 con atto Notaio Alessandro Gandolfi Taleggi Rep. n. 71220/8960, a corrisponderle la somma di 4.995.000 franchi svizzeri (già detratto l'acconto di 5.000 franchi svizzeri) ovvero la corrispondente somma in lire italiane secondo il cambio esistente al momento dell'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali dal 6.4.1996 al saldo; con vittoria di spese di lite.

Si costituivano i convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Trento; nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea e che il legato oggetto di causa fosse dichiarato privo di effetto ai sensi dell'art.654 c.c., con condanna dell'attrice alla restituzione dei 5.000 franchi svizzeri già incassati.

In via subordinata chiedevano che, dato atto che l'oggetto del legato contenuto nel testamento concerneva la somma di 5.000 franchi

svizzeri e non quella erroneamente indicata di 5.000.000 di franchi, fosse dichiarata l'entità del legato dovuto a B.L. in 5.000 franchi svizzeri e quindi che nulla era dovuto dai convenuti all'attrice a qualsiasi titolo.

Sempre in via subordinata chiedevano che fosse dichiarato l'annullamento del testamento per errore ostativo da parte della testatrice e/o l'annullamento del testamento medesimo per incapacità di intendere e di volere della predetta in quanto affetta da grave malattia e quindi che l'attrice fosse condannata alla restituzione della somma di 5.000 franchi svizzeri.

In via riconvenzionale chiedevano la condanna dell'attrice al pagamento della somma pari agli interessi calcolati al tasso legale bancario vigente in Svizzera sulle somme depositate sul c/c n.3426-1.110533.5 presso la Zurcher Kantonalbank, filiale di Horgen, dal giorno 27.11.1996 al saldo.

Con sentenza n.327 del 13.8.1999 il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta e rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore per l'assunzione delle prove orali ammesse (interpello dell'attrice, prova testimoniale richiesta dai convenuti).

La causa andava nuovamente a sentenza all'udienza del 27.6.2001 e veniva rimessa in istruttoria con ordinanza dell'8 / 28.1.2002, con la quale il Collegio ordinava a Cariverona Banca s.p.a., agenzia di Lamona e alla Cassa Rurale di Castello Tesino s.c.a.r.l., filiale di Lamona l'esibizione della documentazione relativa ad esistenza, contenuto ed operazioni effettuate, di conti correnti, depositi titoli, libretti di deposito nominativi o al portatore, intestati o cointestati a D.A.M. dal 1992 alla data della sua morte, avvenuta il 6.4.1996.

L'ordine di esibizione veniva rinnovato più volte, in considerazione dell'invio da parte delle banche di documentazione incompleta.

Con ordinanza 5 / 17.5.2005 il Giudice istruttore richiedeva per rogatoria all'autorità straniera di procedere all'esecuzione dell'ordine di esibizione, nei confronti della Banca Popolare Svizzera di Horgen e della Zurcher Kantonalbank, filiale di Horgen della documentazione relativa ad esistenza, contenuto ed operazioni effettuate, di conti correnti, depositi titoli, libretti di deposito nominativi o al portatore, intestati o cointestati a D.A.M. dal 1992 alla data della sua morte, avvenuta il 6.4.1996.

Infine, assegnato termine per il deposito di osservazioni alla documentazione da ultimo esibita, le parti all'udienza del 11.4.2007 precisavano le conclusioni in epigrafe riportate e la causa, previa

concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva rimessa alla decisione del Collegio.

Motivi della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda dell'attrice B.L. di adempimento del legato disposto a suo favore da D.A.M. con il testamento olografo datato 3.8.1994 pubblicato dal notaio A. Gandolfi Taleggi di Borgo Valsugana (TN) il 10.4.1996 N. 71220/8960.

Con il ridetto testamento la *de cuius*, dopo avere istituito eredi le due sorelle LU e LA. ed i cinque figli della sorella premorta E., disponeva a favore di B.L., M.M. e V.T. un legato, per l'ammontare di "5.000.000 franchi Svizzeri" ciascuna.

Di tale legato l'attrice chiede il pagamento agli eredi, che hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità di D.A.M., assumendo l'applicabilità nel caso di specie dell'art.653 c.c., in quanto si tratterebbe di legato di cosa determinata solo nel genere, valido anche qualora la somma indicata non si trovi nel patrimonio relitto dalla testatrice ed in via subordinata dell'art.654, secondo comma, c.c., in base alla quale "se la cosa si trova nel patrimonio del defunto al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova."

All'accoglimento della domanda attorea si oppongono i convenuti, invocando invece l'applicabilità della norma di cui all'art.654, primo comma, c.c., per cui il legato non avrebbe effetto, non trovandosi una tale somma nel patrimonio della testatrice.

Vanno tuttavia preliminarmente esaminate – in ragione della priorità logico-giuridica che le connota - le domande svolte in via subordinata dai convenuti, i quali chiedono che il Tribunale accerti l'errore ostativo della testatrice, dando atto che l'oggetto del legato contenuto nel testamento concerneva la somma di 5.000 franchi svizzeri e non quella erroneamente indicata di 5.000.000 di franchi, e pronunci l'annullamento del testamento per errore ostativo o per incapacità di intendere e di volere della *de cuius* in quanto affetta da grave malattia.

Il Collegio deve quindi innanzitutto valutare se nel caso di specie la testatrice sia incorsa in errore ostativo, ossia se vi sia divergenza tra la dichiarazione e la reale volontà della testatrice in ordine alla indicazione dell'oggetto del legato.

A questo fine, quando cioè si deduca una divergenza fra dichiarazione ed effettiva volontà, l'interprete non incontra i noti limiti interpretativi segnati dalla dichiarazione, che nella specie è indubbiamente di per sé chiara e quindi tale da non lasciare spazi alla ricerca del preciso significato da attribuire ad espressioni equivoche, ma per definizione

deve indagare sull'effettiva volontà del testatore, senza essere condizionato dalla dichiarazione, sulla base di ogni utile elemento, testuale come extratestuale.

Siffatta indagine è consentita dall'art. 625 c.c. che disciplina i casi di "erronea indicazione della persona dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione", prevedendo che questa ha effetto quando la persona o la cosa possa essere comunque individuata "dal contesto del testamento o altrimenti" (v. Cass. 10.1.1985 n.141). La disposizione citata, che costituisce un'estensione ed un completamento della regola di interpretazione soggettiva posta dall'art.1362 c.c., introduce un limite alla rilevanza dell'errore ostativo (che di per sé comporterebbe l'invalidità della disposizione) e permette di attribuire efficacia ad un'intenzione che non si è adeguatamente oggettivata nella scheda testamentaria, superando il principio ermeneutico secondo il quale i dati linguistici della dichiarazione segnano il limite estremo delle varianti di significato ammissibili.

Pertanto essa va intesa, come osserva autorevole dottrina, in senso ampio, con riferimento a tutte le ipotesi di errore ostativo – cioè determinate da distrazione, lapsus o ignoranza del significato del linguaggio usato – che incidano sull'identificazione dell'erede, del legatario o della cosa, quando la denominazione o indicazione erronea non è accessoria ed irrilevante, costituendo l'elemento che individua la persona o l'oggetto della disposizione.

Nel caso di specie ritiene il Collegio che l'erroneità dell'indicazione della cosa oggetto del legato per cui è causa risulti tanto dal testamento stesso che da elementi extratestuali, comunque relativi alla testatrice, di seguito illustrati.

Dalla documentazione prodotta in causa dai convenuti e dall'esito degli ordini di esibizione disposti presso vari istituti bancari, anche esteri - Cariverona Banca s.p.a., agenzia di Lamon; Cassa Rurale di Castello Tesino s.c.a.r.l., filiale di Lamon; Banca Popolare Svizzera di Horgen; Zurcher Kantonalbank, filiale di Horgen – volti ad acquisire la documentazione relativa ad esistenza, contenuto ed operazioni effettuate, di conti correnti, depositi titoli, libretti di deposito nominativi o al portatore, intestati o cointestati a D.A.M. dal 1992 alla data della sua morte, avvenuta il 6.4.1996, è emerso che la testatrice disponeva, nel periodo indicato, di un patrimonio liquido ed in titoli di valore oscillante tra i 700 ed i 500 milioni di lire, a seconda che si prenda come riferimento l'anno 1992, l'anno 1994 o la data della morte. Era inoltre titolare di beni immobili indicati nella dichiarazione di successione dal valore catastale di lire 150.325.000.

Pur a fronte di siffatta consistenza patrimoniale, secondo l'attrice sarebbe assolutamente normale che la testatrice abbia disposto a suo

favore un legato pari realmente a 5.000.000 di franchi svizzeri, e di altri due legati di identico importo a favore di altre due beneficiarie, M.M. e V.T., per un importo complessivo di 15.000.000 di franchi svizzeri, l'equivalente, all'epoca, di circa 19 miliardi di vecchie lire.

Per contro, il Tribunale ritiene del tutto illogico che la *de cuius* possa avere voluto disporre di risorse finanziarie inesistenti nel suo patrimonio, dovendosi al contrario presumere che la stessa fosse senz'altro consapevole della consistenza effettiva delle proprie sostanze. Né le clausole nelle quali sono stati disposti i legati possono leggersi disgiuntamente dall'intera scheda testamentaria, nella quale la medesima testatrice manifesta con chiarezza la volontà di lasciare tutti i suoi beni, al netto dei legati, agli eredi – sorelle e nipoti – rendendo così del tutto trasparente ed inequivoca la convinzione di ripartire il proprio effettivo asse ereditario in modo tale da soddisfare tutti i soggetti a vario titolo beneficiati senza volerli onerare di un legato del tutto sproporzionato al valore dell'asse.

Va poi considerato il tenore letterale complessivo del testamento; dallo stesso - redatto quando la testatrice era quasi settantenne - si evince un uso non appropriato della lingua italiana, coerente con la circostanza, pacifica in causa, che la stessa avesse per molti anni lavorato e vissuto in Svizzera (cfr. Tribunale Vallo della Lucania, 17.4.2002 in Giur.it. 2002, 2070, che afferma l'ammissibilità dell'interpretazione del testamento quando sia evidente, alla stregua dell'interpretazione soggettiva, che il testatore è incorso in errore ostativo).

Tenuto quindi conto della consistenza del patrimonio della *de cuius*, del contenuto complessivo della scheda testamentaria, delle incertezze (linguistiche, sintattiche e grammaticali) emergenti nel testamento, della lunga residenza prima in Svizzera e da ultimo in Italia, del possesso di conti bancari parte in Svizzera, espressi in franchi svizzeri, e parte in Italia, espressi in lire italiane, è da ritenere che la testatrice sia incorsa in errore nella indicazione numerica dell'importo dei legati, confondendo tra 5.000.000 e 5.000, sempre in franchi svizzeri, errore che appare verosimile tenuto conto del rapporto di cambio tra franco svizzero e lira italiana e conseguentemente della variazione del dato numerico, approssimativamente a parità di valore, per circa tre zeri. L'errore in cui è incorsa la testatrice appare per qualche aspetto simile e paragonabile a quello in cui molti cittadini italiani sono incorsi a seguito del passaggio dalla lira all'euro, confondendo talora fra milioni di euro e i milioni di lire, in forza dell'abitudine a "ragionare" in lire.

La conclusione cui il Collegio ritiene di dover pervenire coincide oltre tutto con l'interpretazione data alla volontà della testatrice dalle altre

due parti legatarie, che pur avendo una posizione giuridica e di interesse coincidente con quella dell'odierna attrice, non hanno mostrato dubbi di sorta in ordine all'interpretazione del testamento ed hanno accettato ciascuna un legato di 5.000 franchi svizzeri.

Tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, il Collegio ritiene pertanto che la testatrice abbia erroneamente indicato l'importo della somma legata, in "5.000.000 franchi Svizzeri" intendendo invece riferirsi a "5.000 franchi Svizzeri".

In applicazione dell'art.625 c.c. è quindi possibile, in deroga al principio secondo cui le disposizioni testamentarie debbono risultare dal testamento, operare una correzione o rettifica della dichiarazione viziata da errore ostativo, sostituendone il significato con quello che essa avrebbe avuto nel caso in cui il testatore non fosse caduto nell'errore.

Ritenuto pertanto che nel caso di specie la de cuius intendesse effettivamente riferirsi a 5.000 franchi Svizzeri, anziché a 5.000.000 di franchi Svizzeri la disposizione testamentaria va in tal senso rettificata.

Poiché risulta, per ammissione della stessa B.L., che tale importo le è già stato versato dagli eredi all'attrice, null'altro a tale titolo spetta alla predetta in adempimento del legato per cui è causa.

La domanda attorea va quindi rigettata, mentre le ulteriori domande di parte convenuta svolte in via subordinata rimangono assorbite dalla correzione della disposizione nel senso sopra indicato.

Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e volta ad ottenere il risarcimento dei danni determinati dal "congelamento" dei fondi patrimoniali della de cuius depositati presso la Zurcher Kantonalbank, essa va rigettata per non avere i convenuti provato l'entità e la durata del preteso blocco, non risultando a tal fine sufficiente la produzione della lettera dd.26.9.1996 della citata banca svizzera (v. doc. 5 fascicolo di parte convenuta); in ogni caso l'attrice si era limitata a chiedere alla ridetta banca informazioni e non l'effettuazione a suo favore di pagamenti, come dalla stessa espressamente ribadito con telegramma 29.1.1997 (v. docc. da 6 a 13 fascicolo di parte attrice).

Neppure può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attrice ex art.96 c.p.c., in difetto di dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno patito da parte dei convenuti in conseguenza del comportamento processuale dell'attrice soccombente (v. Cass. 4 novembre 2005 n.21393; Cass. 12 dicembre 2005 n.27383)

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da B.L. nei confronti di D.LU., D.LA., D.MA., D.LO., R.E., R.F. e R.V., ogni altra domanda ed eccezione reietta,

- rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale dei convenuti;

- accerta e dichiara che il legato disposto da D.M.A. con testamento olografo pubblicato il 10.4.1996 con atto Notaio Alessandro Gandolfi Taleggi Rep. n. 71220/8960 a favore di B.L. ha ad oggetto l'importo di 5.000 franchi svizzeri, così rettificando la corrispondente disposizione testamentaria;

- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 20.785,13, di cui euro 5.838,42 per diritti ed euro 13.848,20 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Belluno, 17 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 29 gennaio 2008

IL CANCELLIERE